



Comune di Paduli
(Provincia di Benevento)

All A)

Prot. 0001886 del 25.03.2025

AVVISO PUBBLICO

FONDO SOSTEGNO COMUNI MARGINALI

Concessione di contributi a fondo perduto per l'avvio di nuove attività economiche commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità ubicata nel territorio del Comune di Paduli a valere sul Fondo di sostegno ai Comuni marginali, di cui all'art. 2, comma 2, lett. b) del D.P.C.M. 30 settembre 2021. Seconda Annualità.

Il Responsabile del Settore

Visti:

- la Legge 30 settembre 2020 n. 178 di istituzione del Fondo di sostegno ai Comuni marginali per gli anni 2021-2023;
- il D.P.C.M. 24 settembre 2020, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 4 dicembre 2020 *"Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. (20A06526)";*
- il D.P.C.M. 30 settembre 2021, pubblicato sulla G.U. n. 296 del 14 dicembre 2021 *"Modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. (21A07265)";*
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 12/02/2025, di programmazione del Fondo per il sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati D.P.C.M. 30/09/2021. Seconda annualità;
- la determinazione n 144 del 25/03/2025 di approvazione del presente Avviso.

Rende noto

È indetto il presente Avviso Pubblico per la concessione di contributi finalizzati all'avvio di nuove attività economiche commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità ubicata nel territorio del Comune di Paduli, a valere sul Fondo Comuni Marginali di cui all'art. 2, comma 2, lett. b) del D.P.C.M. 30 settembre 2021, seconda annualità.

Sommario

Art. 1 (Oggetto)	3
Art. 2 (Beneficiari)	3
Art. 3 (Natura e importo del finanziamento).....	6
Art. 4 (Costi ammissibili)	7
Art. 5 (Termini e conclusione degli interventi)	8
Art. 6 (Modalità di presentazione dell'istanza).....	8
Art. 7 (Ammissibilità)	9
Art. 8 (Modalità di erogazione del contributo).....	9
Art. 9 (Obblighi del beneficiario).....	11
Art. 10 (Controlli e monitoraggio).....	12
Art.11 (Revoca del finanziamento)	12
Art. 12 (Termini del procedimento)	12
Art. 13 (Tutela della privacy).....	12
Art. 14 (Informazioni e pubblicità).....	13
Art. 15 (Disposizioni finali).....	13

Art. 1 (Oggetto)

Oggetto del presente avviso è la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese che intraprendano una nuova attività economica di natura commerciale, artigianale o agricola, nel territorio del Comune di Paduli, successivamente alla data di pubblicazione del presente Avviso.

I contributi sono finanziati con le risorse assegnate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2021, art. 2, comma 2, lettera b), nell'ambito del Fondo di sostegno ai Comuni Marginali per gli anni 2021-2023, istituito ai sensi dell'art. 1, comma 196 della legge 30 dicembre 2020.

Il fondo è finalizzato a favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei Comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività, a causa della ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche.

Art. 2 (Beneficiari)

Possono beneficiare del contributo in oggetto le imprese regolarmente costituite e iscritte al registro della Camera di Commercio, purché intraprendano una "nuova attività economica" dopo la pubblicazione del presente Avviso, nel territorio del Comune di Paduli.

Per "nuova attività economica" si intende anche l'attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO 2025, nei settori di attività commerciali, artigianali o agricoli, come di seguito specificati:

- per il settore attività commerciali, il codice deve rientrare in una delle categorie afferenti la Sezione ATECO "G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO";
- per il settore attività agricole il codice deve rientrare in una delle categorie afferenti la Sezione ATECO "A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA";
- per il settore attività artigianali, l'impresa deve essere iscritta nella "SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE" presso la CCIAA competente per territorio.

Possono beneficiare, altresì del contributo, anche le imprese già esistenti che avviino una nuova attività economica, dopo la pubblicazione del presente Avviso, nel territorio comunale di Paduli, attraverso apposita unità produttiva. I finanziamenti non possono essere erogati in favore delle attività economiche già costituite che si limitino semplicemente a trasferire la propria sede sul territorio comunale di Paduli.

Nel caso di imprese che, al momento della presentazione della domanda di contributo, non siano ancora costituite o di imprese già costituite che non abbiano ancora attivato un nuovo codice ATECO, o di imprese che non abbiano ancora avviato una nuova sede operativa nel territorio del Comune di Paduli, il finanziamento è concesso a condizione che i soggetti proponenti si impegnino ad avviare l'attività, per mezzo dell'iscrizione nel registro delle imprese della CCIA, entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissibilità al contributo. Entro lo stesso termine dovrà essere resa la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità elencati nel presente articolo.

Il contributo può essere concesso ai beneficiari che si impegnino a mantenere "in esercizio" la nuova attività per almeno cinque anni dalla data di completamento del progetto finanziato, fatte salve cause di forza maggiore.

Per la partecipazione al presente Avviso i richiedenti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione all'unità operativa destinataria dell'intervento, un'attività economica di natura commerciale, artigianale o agricola;
- b) non essere sottoposti a procedure di liquidazione, non trovarsi in stato di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- c) non essere soggetti alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- d) non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - i. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - iii. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - iv. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - v. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminoso o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

vi. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

vii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- e) la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- f) non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- g) aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile;
- h) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, e nei confronti della stessa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- i) rispettare la normativa in materia di tutela dei portatori di handicap e di pari opportunità di genere;
- j) rispettare la normativa in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela ambientale.

L'esclusione per condanne di cui alla lettera d) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, la direzione o la vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Art. 3 (Natura e importo del finanziamento)

Le risorse complessive destinate al presente Avviso dal "Fondo di sostegno ai Comuni marginali" sono pari ad €. 50.916,00.

L'importo massimo erogato per ciascuna istanza ammessa a finanziamento è assegnato in proporzione al budget di spesa ammissibile presentato da ciascun richiedente e determinato, sulla base del numero di beneficiari ammessi, nel limite del contributo richiesto e delle risorse disponibili.

Si riporta di seguito, a titolo di esempio, un'ipotesi di riparto.

ESEMPIO			
TOTALE RISORSE DISPONIBILI €. 50.916,00			
IMPRESA	RICHIESTA CONTRIBUTO	PESO IN PERCENTUALE	CONTRIBUTO ASSEGNATO
Richiesta Impresa 1	60.000,00 €	46%	23.421,36 €
Richiesta Impresa 2	40.000,00 €	31%	15.783,96 €
Richiesta Impresa 3	30.000,00 €	23%	11.710,68 €
TOTALE	130.000,00 €	100%	50.916,00 €

Il Comune di riserva di assegnare ai beneficiari ammessi le eventuali economie, che dovessero maturare in fase di assegnazione e/o rendicontazione, in proporzione al finanziamento richiesto.

Le agevolazioni concesse costituiscono Aiuti di Stato ai sensi e nei limiti dei seguenti regolamenti europei: Reg.(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Reg.(UE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; Reg.(UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Il Comune assicura l'inserimento dei dati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) ai sensi della normativa di riferimento, di cui all'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii. e al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017.

Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi in coerenza con le previsioni comunitarie.

Ai fini del calcolo del valore dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alle tipologie di aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Le misure temporanee di aiuto, di cui al presente Avviso, possono essere cumulate con altre tipologie di aiuti nel rispetto delle regole generali in materia di cumulo tra aiuti di Stato, di cui alla sopra richiamata normativa.

Art. 4 (Costi ammissibili)

Sono ammissibili al presente Avviso i costi sostenuti per l'insediamento di nuove unità produttive ed i costi relativi al potenziamento o alla riqualificazione di insediamenti produttivi già esistenti, che attivino nuovi e ulteriori codici ATECO.

In particolare sono ammissibili i costi relativi alle seguenti voci di spesa:

- a) opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti;
- b) acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, necessari all'attività produttiva;
- c) spese per investimenti immateriali quali acquisto di licenze e brevetti, costi sostenuti per la ricerca, lo sviluppo e la pubblicità;
- a) acquisto di attrezzature hardware e programmi software finalizzati alle esigenze produttive e gestionali del proponente;
- d) costi sostenuti per innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza;
- e) servizi di consulenza ed equipollenti utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di investimento nel limite del 20% dell'investimento ammissibile;
- f) spese per polizze assicurative relative agli impianti produttivi e allo svolgimento dell'attività, nel limite del 10% dell'investimento ammissibile.

Non sono considerati ammissibili i costi relativi alle seguenti voci di spesa, nel rispetto di quanto previsto dalla norma nazionale di ammissibilità della spesa (D.P.R. 5 Febbraio, 2018 n. 22):

- gli interessi debitori;
- gli interessi passivi;
- le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari;
- l'imposta sul valore aggiunto, qualora il destinatario finale operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperarla. L'IVA rappresenta una spesa ammissibile solo se non recuperabile da parte del beneficiario finale. Pertanto, nel caso in cui il beneficiario finale operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività realizzate nell'ambito del progetto approvato, saranno riconoscibili solo i costi indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, saranno riconoscibili i costi comprensivi dell'IVA.
- le spese relative ad un bene rispetto al quale il destinatario finale abbia già fruito, per le medesime spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario.

Le spese sostenute sono ritenute ammissibili se:

- effettivamente sostenute e quietanzate dal beneficiario nel periodo compreso tra la data successiva a quella di pubblicazione del presente Avviso ed il 30 settembre 2025;
- chiaramente riferibili al progetto approvato e coerenti con il quadro economico ed il cronoprogramma di attuazione;
- comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
- i cui pagamenti sono effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa, ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. e riportino il Codice Unico di Progetto (CUP) di riferimento, nonché l'indicazione del contratto o atto equivalente. Non sono ammessi pagamenti in contanti.

Art. 5 (Termini e conclusione degli interventi)

I progetti approvati devono essere conclusi entro e non oltre il termine del 30 settembre 2025.

Per progetto concluso è da intendersi quello materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettivamente sostenuti e quietanzati.

I beneficiari devono trasmettere la rendicontazione finale della spesa entro il termine del 31 ottobre 2025.

Per comprovati e giustificati motivi, su richiesta del beneficiario, l'Amministrazione comunale, valutato lo stato di realizzazione del progetto, può concedere la proroga dei termini di conclusione delle attività. Resta comunque a carico del beneficiario l'onere di consegnare la rendicontazione delle spese entro il 31 ottobre 2025, pena la revoca del progetto e la restituzione delle eventuali anticipazioni ricevute.

Art. 6 (Modalità di presentazione dell'istanza)

I soggetti proponenti, in possesso dei requisiti richiesti, possono trasmettere, a pena di esclusione, entro e non oltre le **ore 24:00 del 28/04/2025** all'indirizzo *protocollo@pec.comune.paduli.bn.it*, la seguente documentazione, redatta secondo i format allegati al presente Avviso, riportando nell'oggetto della pec, la dicitura *"Domanda di contributi fondo comuni marginali II annualità"*:

- 1) domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti richiesti (All. A1);
- 2) proposta descrittiva della "Nuova attività economica" per la quale si richiede il contributo, corredata dal rispettivo piano dei costi (All. A2);
- 3) *in caso di impresa già operante*, dichiarazione *de minimis* relativa agli eventuali aiuti percepiti (All. A3);

- 4) copia fotostatica di un documento in corso di validità del rappresentante legale dell'impresa già costituita o del soggetto che intende avviare la nuova attività;

Tutta la documentazione sopra riportata deve essere allegata in un unico file in formato pdf non modificabile e firmata digitalmente dal proponente.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini, che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici.

Art. 7 (Ammissibilità)

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Responsabile Unico del Procedimento procederà alla verifica dei requisiti di ammissibilità delle istanze pervenute.

Saranno considerate inammissibili le istanze:

- presentate da soggetti privi dei requisiti, di cui all'art. 2;
- pervenute oltre i termini e/o redatte secondo modalità diverse da quelle richieste, di cui all'art. 6;
- non corredate dalla documentazione indicata, di cui all'art. 6.

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo dell'istanza, che potrà essere integrata su richiesta del Responsabile Unico del Procedimento entro il termine assegnato.

Al termine della fase di verifica, il Responsabile del Procedimento procederà ad approvare con apposito provvedimento, l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e l'elenco delle istanze inammissibili, con l'indicazione dei motivi di esclusione. A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP).

Il provvedimento amministrativo adottato, riguardante gli esiti del presente Avviso, sarà pubblicato sull'albo pretorio online del sito istituzionale dell'ente e sul sito web istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente".

La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

Art. 8 (Modalità di erogazione del contributo)

A seguito della pubblicazione dell'elenco delle istanze ammissibili e previa verifica dei

requisiti dichiarati a norma di legge, l'Amministrazione procederà alla stipula di apposito atto di concessione con ciascun beneficiario, contenente gli obblighi e le modalità di assegnazione del contributo.

I soggetti proponenti, ritenuti ammissibili, che abbiano presentato, in sede di partecipazione al presente Avviso, dichiarazione di impegno alla costituzione di impresa o all'apertura di un nuovo codice ATECO o all'apertura della nuova sede operativa nel territorio del Comune di Paduli, dovranno trasmettere, entro 20 giorni dalla pubblicazione del suddetto elenco, la dichiarazione attestante l'iscrizione al registro delle imprese o l'apertura della nuova sede operativa e il possesso dei requisiti di ammissibilità, di cui al precedente art. 2, secondo il format allegato al presente Avviso (All. A4).

In caso di mancata presentazione della dichiarazione richiesta, entro il termine stabilito, il contributo non sarà concesso e le risorse saranno ripartite in quota proporzionale ai beneficiari ammessi.

Il contributo è concesso a fondo perduto, ai sensi e nei limiti della vigente normativa in materia di Aiuti di Stato, di cui al precedente art. 3, ed è erogato mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale dichiarato dal beneficiario, in sede di presentazione dell'istanza.

L'erogazione del finanziamento, previa verifica degli adempimenti propedeutici a norma di legge e all'esito positivo dei controlli effettuati dall'ufficio competente del Comune di Paduli sulla documentazione prodotta dal beneficiario, potrà avvenire "in anticipazione" o "a saldo" delle spese sostenute.

In caso di erogazione "*in anticipazione*", il finanziamento sarà erogato in due successive quote:

- la prima quota, pari al 60% del finanziamento concesso, sarà erogata a titolo di anticipazione, a seguito della richiesta da parte del beneficiario, corredata da apposita polizza fidejussoria bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii.. La polizza, di importo pari al contributo assegnato, dovrà contenere l'espressa esclusione della preventiva escussione ex art. 1944 c.c. e della decadenza ex art. 1957 c.c. nonché la clausola di operatività, entro 15 giorni, a semplice richiesta del Comune;
- la seconda quota, pari 40% del contributo concesso, sarà erogata a titolo di saldo finale, a fronte della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e documentate, corrispondenti al 100% del finanziamento concesso.

In caso di erogazione "*a saldo*", il finanziamento sarà concesso in un'unica soluzione, a fronte della rendicontazione finale delle spese sostenute e quietanzate da parte del beneficiario.

La rendicontazione delle spese dovrà comprendere la documentazione di seguito elencata:

- comunicazione di fine attività entro il termine del 30 settembre 2025;

- relazione finale del progetto, contenente le principali attività realizzate, in coerenza con quanto dichiarato in sede di presentazione dell'istanza;
- dichiarazione riepilogativa delle spese effettivamente sostenute, resa dal legale rappresentante, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, contenente l'elenco delle fatture quietanzate e dei documenti di spesa consegnati;
- copia delle fatture intestate al beneficiario, regolarmente emesse e quietanzate, riportanti nell'oggetto il CUP del progetto ed i riferimenti della fonte di finanziamento "Fondo di sostegno ai Comuni marginali - di legge 30 dicembre 2020 e DPCM 30 settembre 2021. Seconda annualità";
- copia dell'estratto conto, da cui si evincano i pagamenti effettuati;
- copia del documento di identità del legale rappresentante.

Art. 9 (Obblighi del beneficiario)

A fronte del contributo concesso il beneficiario si impegna a rispettare i seguenti adempimenti, meglio specificati nell'atto di concessione che sarà successivamente sottoscritto:

- a) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- b) concludere le attività progettuali entro e non oltre il termine del 30 settembre 2025, dandone immediata comunicazione al Comune;
- c) trasmettere la rendicontazione finale della spesa al Comune entro il 31 ottobre 2025;
- d) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati, le informazioni e la documentazione necessaria per il monitoraggio dell'intervento, di cui al successivo art. 10;
- e) rendere disponibile la documentazione ai soggetti competenti per le attività di controllo, ai sensi dell'art. 10;
- f) comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
- g) rispettare la normativa di riferimento in tema di pubblicità e informazione;
- h) mantenere "in esercizio" la nuova attività per almeno cinque anni a partire dalla data di ammissione a finanziamento, fatte salve cause di forza maggiore;
- i) non trasferire, alienare o destinare ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni materiali o immateriali ammesse alle agevolazioni prima che siano trascorsi cinque anni dal ricevimento del contributo.

Art. 10 (Controlli e monitoraggio)

Il Comune si riserva, anche in collaborazione con altri Enti e Organismi competenti, la possibilità di espletare controlli, anche a campione, sulle autodichiarazioni rese dai beneficiari e sull'effettivo utilizzo del contributo erogato per le finalità preassegnate.

Il beneficiario è tenuto a fornire le informazioni ed i dati inerenti l'intervento finanziato, secondo le modalità ed i termini richiesti, al fine di consentire all'Amministrazione l'implementazione del sistema della Banca dati unitaria presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del richiamato D.P.C.M. 30/09/2021.

Art.11 (Revoca del finanziamento)

Il Comune di Paduli si riserva di procedere alla revoca parziale o totale del contributo concesso, nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90 e ss.mm.ii., nei seguenti casi:

- a) qualora il beneficiario non si renda disponibile ai controlli o non produca i documenti nel termine di 15 giorni dalla richiesta;
- b) qualora venga accertata, in ogni momento, l'insussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione al contributo o la presenza di false dichiarazioni;
- c) in caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente articolo 9.

Qualora in sede di controllo della rendicontazione prodotta, da parte degli uffici competenti, le spese ritenute ammissibili siano inferiori a quelle preventivate, il contributo assegnato verrà rideterminato sulla base della documentazione riconosciuta.

Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso, in anticipazione, si provvederà al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato. In caso di mancata restituzione del contributo da parte del beneficiario, il Comune provvederà all'escussione della polizza fidejussoria.

Art. 12 (Termini del procedimento)

In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio dello stesso.

Avverso le determinazioni adottate a conclusione del procedimento di concessione del contributo gli interessati potranno proporre ricorso al TAR competente nei termini di legge.

Art. 13 (Tutela della privacy)

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 per le finalità unicamente

connesse alla procedura in essere. I soggetti proponenti, nel presentare la domanda di contributo accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi e dell'importo del contributo concesso ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. in materia di trasparenza.

Il "Titolare del trattamento dei dati" è il Comune di Paduli, nella persona del Sindaco quale suo legale rappresentante pro-tempore.

Art. 14 (Informazioni e pubblicità)

Il presente Avviso, unitamente alla modulistica allegata è pubblicato sull'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Paduli, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Comune assicura la pubblicità dei contributi concessi ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 8 del D.P.C.M. 30.09.2021.

Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Angela Masone.

Tutte le comunicazioni inerenti il presente Avviso possono essere richieste ai seguenti recapiti: protocollo@pec.comune.paduli.bn.it. - Tel 0824 928019.

Art. 15 (Disposizioni finali)

Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Paduli che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

Allegati:

- 1) domanda di partecipazione (All. A1);
- 2) proposta descrittiva (All. A2);
- 3) dichiarazione *de minimis*, in caso di impresa già costituita (All. A3);
- 4) copia fotostatica di un documento in corso di validità del rappresentante legale dell'impresa già costituita o del soggetto che intende avviare la nuova attività;
- 5) dichiarazione, da trasmettere entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissibilità al contributo, in caso di nuova attività avviata successivamente alla scadenza del presente Avviso (All. A4).



Responsabile Del Settore Amministrativo
Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Luisa Volpe